DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 29.05.2021

C O M U N E D I P A R Z A N I C A
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventinove** del mese di **maggio** alle ore **10:00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente	Assente
Cristinelli Battista	x	
Danesi Vincenzo	x	
Danesi Mauro	x	
Danesi Simona		x
Danesi Nicholas	x	
Franini Davide		x
Danesi Paolo	x	
Pellegrino Leone Maurizio	x	
Danesi Corrado	x	
Bonomelli Laura	x	
Danesi Pasino Olindo	x	

Presenti n. 9 Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale **Dott. Nunzio Pantò,** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Battista Cristinelli, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. **3)** dell'ordine del giorno.

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/00), gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;
- l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali è differito al 31 gennaio 2021;
- il Ministro dell'Interno con decreto del 13 gennaio 2021 (GU n. 13 del 18 gennaio 2021) ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 marzo 2021;
- il D.L. 22 marzo 2021, n.41, (GU n. 70 del 22 marzo 2021) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 30 aprile 2021;
- il D.L. 20 aprile 2021, n.56, (GU n. 103 del 30 aprile 2021) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali al 31 maggio 2021;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, dispone che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 4 del 29.06.2020 di approvazione del regolamento che disciplina la "nuova" IMU;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 5 del 29.06.2020 di approvazione delle aliquote della "nuova" IMU per l'anno 2020;

VISTE le seguenti aliquote della "nuova" IMU approvate per l'anno 2020:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale non di lusso	0,00%	Tipologia ESENTE
Abitazione principale di lusso	0,55%	Applicazione dell'aliquota IMU vigente nell'anno 2019
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	Applicazione dell'aliquota base "nuova" IMU
Beni merce	0,25%	Applicazione dell'aliquota massima "nuova" IMU
Terreni agricoli	0,00%	Tipologia ESENTE per "comune montano"
Fabbricati gruppo "D"	1,06%	Applicazione dell'aliquota IMU vigente nell'anno 2019
Altri immobili	1,06%	Applicazione dell'aliquota IMU vigente nell'anno 2019

DATO ATTO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%;

RAVVISATA pertanto la necessità di confermare anche per l'anno 2021, le aliquote della "nuova" IMU già approvate per l'anno 2020;

TENUTO CONTO che il comma 751 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita saranno assoggettati all'imposta fino al 2021;

RICHIAMATE le seguenti novità in materia "nuova" IMU introdotte dalla Legge di Bilancio 2021:

1. comma 48 dell'articolo 1 della Legge n.178/2020:
 "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."
2. comma 599 dell'articolo 1 della Legge n.178/2020:
 "In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
 a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate."

RICHIAMATO altresì l'articolo 6-sexies della Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che recita:

1. In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

CONSIDERATE le indicazioni operative pubblicate in data 23.03.2021 sul portale del MEF – Dipartimento delle Finanze - di oggetto "*Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021*", le quali in ordine all'Imposta municipale propria (IMU) dispongono quanto segue:
"Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell'IMU relativi all'anno 2021, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2020.
*Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l'anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell'atto – come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – **e non il prospetto delle aliquote** previsto dall'art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 (si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020)."*

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:
- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

ACQUISITI i pareri del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI:
- il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità;
- il regolamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la seguente votazione, espressa nei modi e termini di legge:
- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 0

DELIBERA

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di confermare anche per l'anno 2021 le ***aliquote della "nuova" IMU***, già approvate per l'anno 2020, come da prospetto di seguito riportato:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale non di lusso	0,00%	Tipologia ESENTE
Abitazione principale di lusso	0,55%	Applicazione dell'aliquota IMU vigente nell'anno 2020
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	Applicazione dell'aliquota IMU vigente nell'anno 2020
Beni merce	0,25%	Applicazione dell'aliquota IMU vigente nell'anno 2020
Terreni agricoli	0,00%	Tipologia ESENTE per "comune montano"
Fabbricati gruppo "D"	1,06%	Applicazione dell'aliquota IMU vigente nell'anno 2020
Altri immobili	1,06%	Applicazione dell'aliquota IMU vigente nell'anno 2020

3. di dare atto del comma 751 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevede che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita sono assoggettati all'imposta fino al 2021;

4. di prendere atto delle seguenti novità in materia "nuova" IMU introdotte dalla Legge di Bilancio 2021:
 3.comma 48 dell'articolo 1 della Legge n.178/2020:
 "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi."
 3.comma 599 dell'articolo 1 della Legge n.178/2020:
 "In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:
 a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate."

5. di prendere atto altresì dell'articolo 6-sexies della Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che recita:
 - In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 4, del presente decreto.
 - L'esenzione di cui al comma 1 si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

6. di prendere atto infine delle indicazioni operative pubblicate in data 23.03.2021 sul portale del MEF – Dipartimento delle Finanze - di oggetto "Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021", le quali in ordine all'Imposta municipale propria (IMU) dispongono quanto segue:
 - "Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell'IMU relativi all'anno 2021, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2020.
 - Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l'anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell'atto – come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 (si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020)."

7. di trasmettere la presente deliberazione, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021, conferendo efficacia alla medesima;

8. di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, atto amministrativo come di seguito descritto: "CONFERMA ALIQUOTE NUOVA I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2021" e che al competente Responsabile di Servizio sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

9. di trasmettere copia della presente al Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO per l'attuazione del presente provvedimento;

10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario, rag. Gianpietro Maffi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Con voti resi in forma palese:

- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 0
- astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

C O M U N E D I P A R Z A N I C A
PROVINCIA DI BERGAMO

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2021.

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime, **in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.**

Parzanica, 24.05.2021

Il Responsabile Servizio

Rag. Gianpietro Maffi

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE

In merito alla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime, **in ordine alla regolarità contabile, PARERE FAVOREVOLE.**

Parzanica, 24.05.2021

Il Responsabile Servizio

Rag. Gianpietro Maffi

DELIBERAZIONE C.C. N. 14 DEL 29.05.2021

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Battista Cristinelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Pantò

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della normativa vigente in materia, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.
Parzanica, 08.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Pantò

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 4°, d.lgs. nr. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, d.lgs. nr. 267/2000.
Parzanica, 08.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Pantò

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 e norme collegate)